



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 202600441

Bari, 13 febbraio 2026

A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO

## INQUADRAMENTO DEL FARMACISTA RESPONSABILE DI PARAFARMACIA RUOLO, FUNZIONI E PROFILI DI RESPONSABILITÀ



ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT – FEBBRAIO 2026

Con riferimento al tema richiamato in oggetto, a seguito di numerose richieste di chiarimento formulate dagli iscritti, quest'Ordine intende fornire un quadro organico e sistematico in merito all'inquadramento del Farmacista Responsabile di Parafarmacia, con particolare riferimento al ruolo, alle funzioni e ai profili di responsabilità connessi all'esercizio dell'attività professionale in tale ambito.

L'evoluzione normativa e l'assetto ordinamentale vigente rendono opportuno un chiarimento puntuale dei compiti e dei limiti che caratterizzano tale ruolo, al fine di garantire uniformità interpretativa, tutela della salute pubblica e pieno rispetto delle disposizioni legislative e deontologiche.

Il documento che segue analizza i principali riferimenti normativi, l'ambito delle attività consentite, nonché le responsabilità professionali, gestionali, tecniche e giuridiche che fanno capo al Farmacista Responsabile, delineandone la posizione di garanzia nell'ambito dell'esercizio commerciale.

Confidando che tale contributo possa rappresentare uno strumento utile di orientamento e supporto nell'esercizio quotidiano della professione, si invita a prenderne attenta visione.

### 1. Inquadramento giuridico e posizione ordinamentale

Il **Farmacista Responsabile di Parafarmacia** è il farmacista che, ai sensi della normativa vigente, **assume la responsabilità professionale dell'attività sanitaria svolta nell'esercizio commerciale autorizzato alla vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione**, sotto il profilo:

- sanitario-professionale,
- organizzativo-gestionale limitatamente alle attività sanitarie,
- tecnico-logistico,
- deontologico e normativo.

Riferimenti normativi principali:

- **Legge 833/1978** (SSN)
- art. 5 D.L. 223/2006, convertito dalla **Legge 248/2006**, (istituzione delle parafarmacie)
- **D.Lgs. 219/2006** (medicinali per uso umano)
- **Regolamento (UE) 2019/6** e **D.Lgs. 218/2023** (medicinali veterinari)
- **DM 9.3.2012** (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e attività di farmacovigilanza)



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

- **DM 19.10.2012** (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi vendita e farmacovigilanza medicinali veterinari)
- **DM 8.11.2012** (Requisiti allestimento preparazioni galeniche officinali)
- **Codice Deontologico del Farmacista**
- Normativa regionale e regolamenti comunali
- CCNL commercio e contrattualistica di settore



Nelle parafarmacie:

- **non è prevista la figura del Direttore,**
- è prevista esclusivamente la figura del **Farmacista Responsabile,**
- che può coincidere o meno con il titolare dell'esercizio commerciale.

Il Farmacista Responsabile è:

- obbligatoriamente **iscritto all'Albo,**
- **responsabile professionale dell'attività sanitaria,**
- **referente sanitario** verso ASL, Comune e Autorità di vigilanza.

Ai sensi del **Codice Deontologico del Farmacista**, egli è:

- garante della tutela della salute del cittadino,
- responsabile della correttezza dell'attività professionale,
- presidio di legalità nell'ambito dell'esercizio commerciale

## 2. Ambito oggettivo delle attività consentite in parafarmacia

Il Farmacista Responsabile deve garantire che l'attività dell'esercizio sia **rigorosamente limitata alle categorie di prodotti e servizi consentiti dalla legge.**

### **2.1 Medicinali per uso umano**

È consentita la vendita, nel rispetto della normativa vigente, di:

- medicinali **SOP** (senza obbligo di prescrizione),
- medicinali **OTC** (da banco).

È tassativamente vietata la vendita di:

- medicinali soggetti a prescrizione medica,
- medicinali ad uso esclusivo ospedaliero,
- medicinali a distribuzione controllata,
- stupefacenti e psicotropi.

### **2.2 Medicinali veterinari**

Il Farmacista Responsabile può garantire la vendita di:



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

- medicinali veterinari **con o senza obbligo di prescrizione veterinaria**, nel rispetto del Regolamento (UE) 2019/6 e del D.Lgs. 218/2023.

Restano **espressamente esclusi**:

- medicinali veterinari contenenti stupefacenti o psicotropi,
- medicinali soggetti a regimi speciali incompatibili con la parafarmacia.

Obblighi specifici:

- presenza del farmacista durante la vendita,
- corretta conservazione e tracciabilità,
- rispetto delle modalità di dispensazione con ricetta veterinaria.

### 2.3 Prodotti sanitari e parafarmaceutici

È consentita la vendita di:

- dispositivi medici,
- integratori alimentari,
- prodotti erboristici e fitoterapici,
- cosmetici e prodotti per l'igiene,
- prodotti per l'infanzia e la salute generale.

### 2.4 Preparazioni galeniche: divieto

La normativa vigente:

- **attribuisce alle parafarmacie la facoltà di allestire preparati galenici officinali per i quali non è prevista la prescrizione medica nel rispetto del DM 8.11.2012**

## 3. Compiti e responsabilità sul piano professionale-sanitario

Il Farmacista Responsabile:

- garantisce la **corretta dispensazione** dei medicinali consentiti,
- assicura un'adeguata **informazione sanitaria** al cittadino,
- riconosce i limiti dell'automedicazione,
- indirizza al medico o al veterinario quando necessario.

Responsabilità tipiche:

- dispensazione inappropriata,
- informazione errata o insufficiente,
- mancato invio al medico in presenza di segnali di allarme.

Il Codice Deontologico impone di:





Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

- rispettare la normativa vigente;
- agire con diligenza, prudenza e perizia;
- tutelare primariamente la salute del cittadino;
- evitare qualsiasi forma di abuso commerciale dell'atto professionale.



#### 4. Compiti e responsabilità sul piano gestionale-organizzativo

##### **4.1 Presenza professionale**

Il Farmacista Responsabile deve garantire:

- la **presenza continuativa del farmacista** durante l'orario di apertura,
- che nessuna attività sanitaria sia svolta in assenza di farmacista.

È responsabile di:

- esercizio dell'attività in assenza di farmacista;
- carenze di vigilanza;
- tolleranza di atti riservati svolti da non abilitati.

##### **4.2 Vigilanza sul personale e prevenzione dell'esercizio abusivo**

Egli esercita un potere-dovere di:

- vigilanza sui farmacisti collaboratori;
- controllo sul personale non laureato.

Deve impedire che personale non abilitato svolga:

- atti di dispensazione;
- consulenze terapeutiche;
- gestione autonoma di medicinali.

Violazioni integrano:

- esercizio abusivo della professione;
- responsabilità per concorso nel reato;
- grave illecito deontologico.

#### 5. Compiti e responsabilità sul piano logistico e tecnico

Il Farmacista Responsabile:

- garantisce:
  - corretta conservazione dei medicinali,
  - rispetto delle temperature,
  - controllo delle scadenze,
  - rotazione delle scorte,
  - tracciabilità dei prodotti.



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani



Responsabilità:

- vendita di prodotti scaduti,
- conservazione non conforme,
- acquisto da canali irregolari.

## 6. Compiti e responsabilità sul piano amministrativo-normativo

Il Farmacista Responsabile:

- garantisce il rispetto di:
  - autorizzazioni comunali e sanitarie,
  - limiti di attività consentita,
  - orari di apertura dichiarati.

È responsabile dei rapporti con:

- ASL
- Comune
- NAS

Sovrintende a:

- ispezioni,
- verbali,
- adempimenti autorizzativi.

Responsabilità:

- superamento dei limiti di attività,
- violazioni autorizzative,
- sanzioni, sospensioni, chiusure.

## 7. Profili di responsabilità giuridica

### **7.1 Responsabilità penale**

Principio fondamentale:

**Gli effetti di fatti penalmente rilevanti ricadono nella responsabilità di chi li ha materialmente compiuti.**

La responsabilità penale è sempre **personale**.

Il Farmacista Responsabile:

- risponde direttamente dei propri atti professionali,
- non risponde automaticamente per fatto altrui.

Risponde penalmente **solo in presenza di propria colpa**, quando l'evento sia conseguenza:



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

- di **culpa in vigilando**,
- di **culpa in organizzando**,
- di **culpa in eligendo**,
- di **omissione di obblighi giuridici e deontologici**.



## 7.2 Responsabilità civile

Può rispondere:

- verso il cliente:
  - per danno da errore professionale;
  - per informazione inadeguata;
  - per prodotto mal conservato;
- verso il titolare:
  - per danni patrimoniali;
  - per sanzioni derivanti da sua negligenza.

Responsabilità:

- contrattuale;
- extracontrattuale.

Il Farmacista responsabile – alla stregua di tutti gli iscritti che esercitano la professione – è tenuto alla copertura assicurativa per responsabilità civile-professionale.

## 7.3 Responsabilità deontologica

Ai sensi del Codice Deontologico, è tenuto a:

- rispettare la normativa vigente;
- tutelare la salute del cittadino;
- rispettare i limiti dell'automedicazione;
- evitare conflitti di interesse;
- vigilare sui collaboratori;
- impedire l'esercizio abusivo;
- garantire correttezza e trasparenza.

Sanzioni:

- avvertimento
- censura
- sospensione
- radiazione.

## 8. Posizione di garanzia del Farmacista Responsabile

Il Farmacista Responsabile è titolare di una **posizione di garanzia limitata**, coerente con:

- l'assenza della figura del Direttore;



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

- l'ambito ristretto delle attività consentite;
- la natura commerciale dell'esercizio.

Egli è garante:

- della **legittimità dell'attività sanitaria svolta**;
- del rispetto dei limiti normativi;
- della sicurezza dell'organizzazione professionale.

### 9. Sintesi finale

Il Farmacista Responsabile di Parafarmacia è:

- responsabile professionale dell'attività sanitaria;
- garante del rispetto dei limiti di legge;
- referente verso l'Autorità sanitaria;
- presidio di legalità nell'esercizio commerciale.

Con responsabilità che si estendono su quattro piani:

| Piano         | Contenuto                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Professionale | Dispensazione SOP/OTC, medicinali veterinari, informazione, appropriatezza |
| Gestionale    | Presenza, personale, vigilanza                                             |
| Logistico     | Conservazione, magazzino, tracciabilità                                    |
| Normativo     | Autorizzazioni, limiti di attività, ispezioni                              |

E con profili di responsabilità:

- **Penale** (nei limiti della propria colpa)
- **Civile-professionale**
- **Deontologica**
- **Amministrativa**

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Luigi D'Ambrosio Lettieri  
*(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3  
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)*



ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT – FEBBRAIO 2026